

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Nr. Pratica:

Proposta n:

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE	Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.159 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107
INDIRIZZO	Sede legale: Genova, viale Brigate Partigiane 6/3
TELEFONO	010 57.45.51
EMAIL / P.E.C.	info@figenpa.it / figenpa@legalmail.it
FAX	010 57.45.539
SITO WEB	www.figenpa.it

1.1 IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
INDIRIZZO	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/DELLA PENSIONE CONTRATTO A TASSO FISSO E RATA COSTANTE, RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO MENSILE NETTO/DELLA PENSIONE NETTA MENSILE.
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE</i>	€ Detto importo si intende: <ul style="list-style-type: none"> - Al netto di qualsiasi costo e spesa, a carico del Cliente. - Al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti o debiti del Cliente - Al netto di eventuali importi calcolati quali interessi di pre o post ammortamento.
CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO</i>	Con la presentazione della richiesta di finanziamento, avvenuta con la sottoscrizione del contratto, una volta ricevuta l'accettazione da parte del Finanziatore, ricevuti tutti i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa, dopo che saranno estinte eventuali altre cessioni in corso laddove necessario, e dopo che sarà stato rilasciato il consenso definitivo da parte dell'Amministrazione /datore di Lavoro/Istituto Previdenziale dal quale il Cedente dipende, il cliente riceverà un bonifico sul conto corrente a suo tempo comunicato o un assegno circolare non trasferibile
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	mesi - Scadenza:
RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	Rate da Pagare: n. rate, ciascuna per € , con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote capitale crescenti. Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> - Spese - Interessi Moratori - Interessi - Capitale In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Amministrazione/datore di lavoro/Ente previdenziale nei termini definiti dallo stesso Amministrazione/Datore di lavoro/Ente Previdenziale in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiunte mensili
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO, PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO</i>	€ Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente ed è dato dal numero delle rate moltiplicato per l'importo di ciascuna di esse. Per il dettaglio degli interessi, costi e spese ed altri oneri si veda la sezione "3. Costi del Credito".
GARANZIE RICHIESTE	CESSIONE PRO SOLVENDO

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<p>GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO</p>	<p>La cessione è convenuta pro solvendo, ossia il Consumatore può essere chiamato a pagare a fronte di un mancato invio, parziale o totale, della rimessa mensile della quota da parte dell'amministrazione ceduta/Ente previdenziale, a causa di insolvenza o per qualsiasi altra ragione, compresa, nel caso della cessione del quinto dello stipendio, l'interruzione del rapporto di lavoro.</p> <p>VINCOLO DEL TFR Per la cessione del quinto dello stipendio il TFR ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia dell'estinzione dell'eventuale residuo debito a norma del DPR 180/1950</p> <p>ESTENSIONE SULLA PENSIONE Nel caso vi sia un debito residuo al momento del collocamento in pensione del Cliente, il contratto di cessione del quinto dello stipendio si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti indipendentemente dall'ente previdenziale</p> <p>GARANZIE ASSICURATIVE Le coperture assicurative inerenti il rischio vita e occupazione per il contratto di cessione del quinto dello stipendio ed il rischio vita per il contratto di cessione del quinto della pensione, obbligatorie ai sensi del D.p.r. n. 180/1950 sono sostenute dall'Ente Erogatore. Qualora si verifici un evento che interrompa il regolare rimborso del prestito, Figenpa farà ricorso alla garanzia assicurativa; nel caso della cessione del quinto dello stipendio il ricorso alla garanzia assicurativa verrà effettuato laddove le precedenti garanzie siano risultate insufficienti o non immediatamente disponibili.</p> <p>Nell'ipotesi, relativa solo al contratto di cessione del quinto dello stipendio, di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro, l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga della stessa Assicurazione nei diritti di credito dell'Ente erogatore. La liquidazione dell'indennizzo per il rischio vita, previsto per il contratto di cessione del quinto dello stipendio/della pensione, non determina invece alcuna surroga.</p>
---	--

3. COSTI DEL CREDITO

3. COSTI DEL CREDITO

<p>TASSO DI INTERESSE</p>	<p>T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Applicato in misura fissa per tutta la durata del prestito pari al % a scalare sul debito residuo mensile, secondo un Piano di Ammortamento alla francese a rate costanti per un totale di interessi pari ad € .</p>
<p>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</p> <p><i>COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO</i></p> <p><i>IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE</i></p>	<p>TAEG pari al %</p> <p>Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia considerando <i>[in aggiunta alla durata del contratto e all'importo totale del credito sopra riportati]</i>, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERESSI NOMINALI pari ad € calcolati al TAN del % - ONERI E IMPOSTE, inerenti gli oneri erariali per € 16,00 * - SPESE DI INTERMEDIAZIONE considerate quale costo industriale a carico di Figenpa e pertanto inserite all'interno degli interessi nominali. <p>* TALI IMPORTI NON SARANNO RESTITUITI IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE.</p> <p>IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. • Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni, 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. • Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. <p>DATA DI DECORRENZA DEL FINANZIAMENTO La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore. Eventuali variazioni in caso di pre o post ammortamento saranno apportate al momento della liquidazione sull'importo totale dovuto al cliente al momento della sua liquidazione. Tutti i costi elencati nella presente sezione sono inclusi nel calcolo del T.A.E.G. ad eccezione degli eventuali costi per eventuale ritardo nei pagamenti. Il Tasso, fisso, non è modificabile.</p>
<p>PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO ● E/O UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO 	<p>NO. Figenpa provvede a propria cura e proprie spese alle garanzie assicurative previste dal DPR 180/1950 essendo contraente e beneficiaria delle stesse.</p> <p>Il Cliente, quale soggetto assicurato per il rischio vita, ancorché non contraente della relativa polizza stipulata da Figenpa dovrà prestare il consenso ai sensi dell'art 1919 C.C. per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e, laddove richiesto dalla Compagnia assicurativa, sottoscrivere per ricevuta gli eventuali documenti informativi consegnati da quest'ultima.</p> <p>NO</p>

3.1 COSTI CONNESSI

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	<p>- Eventuali - Spese di invio di documentazione cartacea pari a € 5,00 per ogni documento inviato.</p> <p>- Eventuale - In caso di operazione di rinnovo di precedente finanziamento sarà necessario estinguere il residuo debito di detto finanziamento che ad oggi, per quanto di conoscenza della CESSIONARIA ammonta a circa € . Detto importo può variare alla ricezione del conteggio estintivo da parte della finanziaria interessata.</p>
<p>COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO</p> <p>TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO</p>	<p>INTERESSI DI MORA</p> <p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari al T.A.N. contrattuale entro il limite previsto per i tassi soglia pro tempore previsti dalla legge n. 108/1996</p> <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: NESSUNA</p> <p>In caso di mancato pagamento potranno essere attivate azioni di recupero, con conseguente aggravio di costi non preventivamente misurabili per azioni giudiziarie.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>DIRITTO DI RECESSO</p> <p>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di perfezionamento del contratto e si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al rimborso - entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo.</p>
<p>RIMBORSO ANTICIPATO</p> <p>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE</p>	<p>Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento. In tale caso il Cliente ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, con la sola esclusione di "Oneri ed imposte" come indicato alla sezione 3 "Costi del credito". In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Figenpa provvederà a decurtare, dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi)</p> <p>Il Consumatore, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi relativi alle rate non ancora scadute e dei costi, soggetti a maturazione nel tempo, dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall'art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93, pari all'1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito: se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto o se l'importo rimborsato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00.</p> <p>La Cessionaria non provvede altresì a richiedere suddetto indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di evento sinistroso. - in caso di estinzione anticipata per rinnovo della cessione effettuata dalla stessa Cessionaria.
<p>CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI</p> <p>SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE</p> <p>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE È VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA</p>	<p>Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Figenpa, ricorre a sistemi antifrode messi a disposizioni da enti privati di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari.</p> <p>Le informative inerenti tali interrogazioni sono contenute nel modello INFORMATIVA di cui al GDPR 679/2016 all'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".</p>
<p>DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO</p> <p>IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO, SU SUA RICHIESTA, DI OTTENERE GRATUITAMENTE COPIA DEL CONTRATTO DI CREDITO IDONEA PER LA STIPULA</p> <p>IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE IL FINANZIATORE, AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, NON INTENDE CONCLUDERE IL CONTRATTO</p>	<p>Figenpa richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida IL CREDITO AI CONSUMATORI IN PAROLE SEMPLICI" disponibile sul sito internet www.figenpa.it, oppure nelle Filiali di Figenpa e negli uffici commerciali degli intermediari del Credito eventualmente intervenuti.</p>

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Figenpa S.p.a. è iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB con numero di iscrizione 159.
Autorità di controllo	Banca di Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma
b) Contratti di credito	
Esercizio del diritto di recesso	Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, decorre dalla data di perfezionamento del contratto e si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo figenpa@legalmail.it oppure via Fax al numero 010 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al rimborso - entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo.
Legge Applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Figenpa e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cedente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 16129 Genova (GE); - mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami; - per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it. - per porta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it - mediante compilazione del <i>form</i> presente sul sito www.figenpa.it, sezione RECLAMI. <p>Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cedente.</p> <p>Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.; - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

PRESA VISIONE	il sottoscritto dichiara di aver ricevuto da Figenpa s.p.a., copia del presente modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", e del documento contenente i <i>Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)</i> previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) e che Figenpa ha messo a mia disposizione su www.figenpa.it/trasparenza/ la Guida pratica "Arbitro Bancario Finanziario in parole semplici" e la Guida "Il Credito ai Consumatori in parole semplici"	
	DATA _____	IL CLIENTE _____

Con la presente scrittura privata, stampata il _____ e sottoscritta o con firma autografa in n. 5 originali o su supporto digitale con uso di Firma Elettronica Qualificata (FEQ), avente valore di formale richiesta posta a Figenpa S.p.a., con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 6 - 16129 Genova; Tel. 010 57.45.51 - Fax 010 57.45.539; C.F. e P.Iva: 03401350107; Cap. Soc: € 10.500.000 i.v. - REA 341554/GE - Codice ABI 329508; iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 T.u.b. con n. 159, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca di Italia con sede in Via Nazionale 91 - 00184 - Roma, di seguito **CESSIONARIO**, il seguente

CEDENTE - RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	C.F.
NATO A	PR.	DATA DI NASCITA
RESIDENTE A	VIA	PR.

Dipendente della

AMMINISTRAZIONE CEDUTA

DENOMINAZIONE		
P.IVA	C.F.	TEL.
SEDE LEGALE	CAP	CITTA'

richiede di stipulare, in qualità di consumatore, un contratto di finanziamento da restituirsì mediante **CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO** o **PENSIONE** a carico dell'AMMINISTRAZIONE CEDUTA, secondo il seguente PROSPETTO FINANZIARIO e secondo le condizioni riportate di seguito nelle CONDIZIONI GENERALI e PARTICOLARI e nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori".

PROSPETTO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE DOVUTO: €	N. RATE:	IMPORTO RATA: €
INTERESSI NOMINALI: €	ONERI E IMPOSTE: € 16,00	
SPESE DI INTERMEDIAZIONE: € -	T.A.N.	T.E.G.
		T.A.E.G.
**IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: €		

**salvo quanto previsto per l'estinzione di altri impegni

INTERMEDIARIO DEL CREDITO (eventualmente intervenuto in un'offerta fuori sede)

SEDE:	C.F.
-------	------

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono integralmente a verità, di aver preso visione ed aver integralmente accettato le Condizioni evidenziate nel Prospetto Economico su riportato e le Condizioni Generali e Particolari riportate sul retro, impegnandomi, laddove dovesse essere concesso il finanziamento, a rimborsare l'importo Totale Dovuto secondo le disposizioni ivi espresse (numero rate e importo rate), confermando i dati contabili e le decorrenze di cui al documento "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" di cui contestualmente dichiaro di aver preso visione anticipatamente alla visione ed alla stipula del presente contratto. Autorizzo Figenpa S.p.a. ad effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto utile.


IL CEDENTE / CLIENTE

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. di approvare in forma specifica le seguenti clausole delle condizioni contrattuali retro riportate:

Art. 2 Conclusione del contratto ed efficacia della cessione; Art. 3 Erogazione del finanziamento. Quietanza dell'Erogazione; Art. 4. Altri finanziamenti. Trattenute per Estinzioni altri prestiti. Compensazione; Art. 5 Importo erogato e detrazioni operate; Art. 6 Modalità di rimborso. Mandato di pagamento. Vincolo sul TFR a garanzia del finanziamento; Art. 7 Riduzione o sospensione dello Stipendio/Pensione; Art. 9 Mutamento del debitore Ceduto; Art. 10 Cessione dei diritti derivanti dal Contratto; Art. 11 Rimborso Anticipato; Art. 12 Assicurazione sul Rischio Vita e sui Rischi Vari d'Impiego; Art. 13 Conseguenze del ritardato o mancato pagamento; Art. 14 Decadenza dal Beneficio del Termine - Risoluzione - Fallimento del Debitore ceduto; Art. 15 Recesso; Art. 16 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 18 Comunicazioni.


IL CEDENTE / CLIENTE

Dichiaro altresì che: mi è stato consegnato, prima della firma di questa proposta il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e di aver ritirato copia di questo documento interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"


IL CEDENTE / CLIENTE

LUOGO _____

(di stampa del documento)

DATA _____

ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, il **CESSIONARIO** conferma che il Riconoscimento del Cliente è avvenuta mediante compilazione e sottoscrizione dell'allegato modulo di Riconoscimento e Adeguata Verifica della Clientela.

RICHIESTA DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE: CONDIZIONI GENERALI e PARTICOLARI

Art. 1 – Definizioni

I. La presente richiesta è costituita da:

- a) **Modulo SECCI** (acronimo di "Standard European Consumer Credit Informations" - Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo): Costituisce il frontespizio della richiesta e contiene le condizioni economiche applicate al contratto di finanziamento;
- b) **Prospetto Economico**: Costituisce la prima pagina della richiesta e contiene tutti i dati del Cedente, dell'Amministrazione o Ente Pensionistico ceduto, le relative firme nonché le condizioni economiche applicate al finanziamento;
- c) **Condizioni generali e particolari**: Contengono la disciplina generale e condizioni particolari applicate al finanziamento;
- d) **Piano di ammortamento**: Consegnato al momento della liquidazione dell'importo totale del credito al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti. Indica la composizione delle singole rate.

II. Si riporta di seguito il significato delle principali espressioni ricorrenti nel Contratto:

Cessionaria	Figenpa S.p.a. Società di intermediazione Finanziaria ex. Art. 106 T.u.b. con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129
Cedente	Il soggetto consumatore che sottoscrive il contratto di finanziamento e che riveste la qualità di lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, ovvero di titolare di un rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a 12 mesi e purché il compenso a lui corrisposto abbia certezza e continuità, ovvero ancora di pensionato titolare di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli Enti Previdenziali, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza.
Amministrazione Terza Ceduta	Il datore di lavoro del Cedente - sia esso una delle Amministrazioni dello Stato cui all'art. 6 del DPR 180/1950 o uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 del DPR n. 180/1950, ovvero ancora un datore di lavoro privato o qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privata) - obbligato a riconoscere al Cedente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento, una retribuzione, una somma "una tantum" o un assegno periodico, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Intermediario del credito	Agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o collaboratore che propone contratti di credito per il Finanziatore o che svolge altre attività preparatorie alla conclusione di tali contratti.
Persone Politicamente Esposte (PeP)	Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (D.Lgs. 231/2007 art. 1 co.2 lett.dd).
Piano di ammortamento	Indica la composizione delle singole rate con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi ed alle relative scadenze. Tale documento viene consegnato contestualmente all'erogazione del finanziamento, ma può essere richiesto, senza spese ed in ogni momento, dal Cedente.
Tabella di ammortamento	E' un documento che riporta il piano di ammortamento, gli importi dovuti alle relative scadenze, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
Importo Totale del Credito	Al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti, è la somma totale degli importi messi a disposizione del Cedente in virtù del contratto di finanziamento. È indicato nel modulo SECCI e nel <i>Prospetto Economico</i> .
Importo Totale Dovuto	Equivale alla retribuzione globale ceduta/trattamento pensionistico globale ceduto. E' indicato nel modulo SECCI nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)	Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. È indicato nella sezione "Tasso d'interesse" del modulo SECCI, nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)	Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve pagare in relazione al contratto, escluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)	Indica il costo del finanziamento comprensivo degli interessi e di tutti costi, delle commissioni e di tutte le altre spese che il Cedente deve pagare in relazione al contratto, incluse imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. E' indicato nella relativa sezione del modulo SECCI nonché nel <i>Prospetto Economico</i> .
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio)	Tassi di interesse pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge 108/96 (Normativa Usura). Tali tassi, aumentati nella misura di legge, costituiscono il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3 cod. pen. Il TEGM è a disposizione nei locali dell'Intermediario del Credito ed è presente sul sito internet www.figenpa.it .

Art. 2 Conclusione del contratto ed efficacia della cessione

I. Con la sottoscrizione del presente documento, che può avvenire anche con apposizione di Firma Elettronica Qualificata, il Cliente (di seguito anche "CEDENTE"), in qualità di consumatore, richiede a Figenpa S.p.a. (di seguito anche "Cessionaria") la concessione di un prestito personale (di seguito "contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro solvendo" il quinto della sua retribuzione / pensione secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 180 del 5 gennaio 1980 e ss.mm.ii

II. Il contratto si intende concluso con l'accettazione della richiesta da parte della Cessionaria, che verrà resa nota mediante consegna a mano o invio di apposita comunicazione scritta e con accredito dell'importo totale del credito salvo quanto previsto per l'estinzione di altri debiti.

III. La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie valutazioni, anche in riferimento al merito creditizio e rischio di sovra-indebitamento del cliente e solo dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa di cui – tra l'altro al D.Lgs. 21 novembre 2007. 231 e ss.mm.ii. Nel caso non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica Figenpa non potrà instaurare alcun rapporto contrattuale.

IV. Con il perfezionamento dello stesso, il Cedente si dichiara debitore nei confronti della Cessionaria e si obbliga a restituire l'importo Totale Dovuto mediante la cessione "pro solvendo" (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni) del numero di rate - uguali, mensili e consecutive - dell'importo indicato nel Prospetto Economico, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. Il Cedente - avvalendosi della facoltà di cedere fino al quinto della sua retribuzione ovvero del proprio trattamento pensionistico o altri trattamenti equivalenti - si impegna ad effettuare l'ammortamento delle rate del prestito mediante la cessione "pro solvendo" di quote del proprio stipendio, ovvero del proprio trattamento pensionistico o trattamenti economici ad esso equivalenti.

V. La cessione dello stipendio/pensione o di altri trattamenti equivalenti produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento della notifica nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1 del DPR 180/50. Gli Enti Previdenziali di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, effettuano le dovute ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di cessione e le eventuali rate già scadute possono essere recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 180/1950, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

VI. Il Cedente è responsabile della veridicità di tutti i dati comunicati a Figenpa S.p.A., al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, ivi compresi quelli forniti ai fini dell'identificazione anticiclaggio (D.Lgs. 231/2007). E' altresì responsabile circa la veridicità delle informazioni rese in sede di sottoscrizione del contratto, in merito all'esistenza di vincoli sulla retribuzione o pensione (precedenti cessioni, pignoramenti, etc.), nonché in merito alla scelta effettuata in relazione alla destinazione del trattamento di fine rapporto e ad eventuali anticipazioni già richieste sul TFR o su indennità equipollenti.

VII. Laddove, nelle more dell'attività di istruttoria, dovessero pervenire informazioni che modificano in tutto o in parte la presente proposta la stessa dovrà essere annullata a favore di nuova proposta che per criterio temporale di specificità annulla e sostituisce le precedenti versioni a pari numero.

Art. 3 Erogazione del finanziamento. Quietanza dell'Erogazione

I. L'erogazione dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO avviene dopo che sono stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione e solo in caso di accettazione della presente proposta. In particolare l'erogazione avviene di norma entro 30 giorni dopo il rilascio del benessere o nullaosta da parte del datore di lavoro o di analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico, ovvero qualora il debitore ceduto abbia dato corso all'ammortamento del prestito e dopo che saranno efficaci le prescritte garanzie assicurative. E' fatta comunque salva la facoltà per la Cessionaria, a seguito di espressa richiesta del Cedente, di procedere all'erogazione anche in assenza delle predette condizioni, senza che ciò comporti implicita rinuncia della Cessionaria all'acquisizione del benessere o nullaosta da parte dell'Amministrazione competente.

II. L'erogazione avviene mediante bonifico o assegno intestato al Cedente. In caso di bonifico con accredito in conto, l'accreditamento sul conto corrente indicato dal Cedente o il ricevimento dell'assegno costituisce ricezione e quietanza dell'importo liquidato nonché conoscenza del perfezionamento del finanziamento. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione da parte del Cedente costituisce altresì corretta esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

III. Nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere successiva alla data di decorrenza dello stesso così come indicata dall'amministrazione in fase di notifica, saranno accreditati, a valere sull'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO come ai punti precedenti descritto, gli interessi calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso sulle somme erogate al Cliente e oggetto di anticipazioni o posticipazione.

Art. 4 Altri Finanziamenti. Trattenute per Estinzioni altri prestiti. Compensazione

I. Anche successivamente alla presentazione della presente proposta, è facoltà del Cedente richiedere alla Cessionaria l'erogazione di ulteriori finanziamenti.

II. L'erogazione di eventuali ulteriori somme a titolo di prestito (es: personale o prefinanziamento) di per sé non conferma e in alcun modo vale quale accettazione della presente proposta.

III. Al momento dell'erogazione dell'Importo Totale Del Credito a favore del Cedente, la Cessionaria è altresì autorizzata a trattenere in compensazione sul saldo dovuto gli importi derivanti quale rimborso dell'erogazione di quanto previsto ai punti precedenti o quelli occorsi per l'estinzione di altri concorrenti prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione/pensione. Il Cedente ratifica fin d'ora, in via preventiva, ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sugli emolumenti compiuta dalla Cessionaria, accettando, in virtù delle istruzioni al riguardo fornite, che le somme corrisposte a tale titolo siano poste interamente a suo carico.

IV. Anche in considerazione dell'analisi di Sostenibilità Finanziaria del prestito che la Società effettua in materia di merito creditizio e rischio di Sovra-indebitamento, resta facoltà del Cliente richiedere e, della Cessionaria accettare, l'uso di altre somme – detratte sempre dall'Importo Totale del Credito e fino alla disponibilità dello stesso, per estinzione di altri concorrenti debiti anche se non presenti in busta paga. Il Cedente ratifica fin d'ora, in via preventiva alla richiesta, ogni estinzione di prestiti o vincoli come da lui riportati, accettando, in virtù delle istruzioni al riguardo fornite, che le somme corrisposte a tale titolo siano poste interamente a suo carico.

Art. 5 Importo erogato e detrazioni operate

I. Il Cedente prende atto e accetta che per la detrazione delle spese e dei costi tutti a suo carico, la somma a lui erogata (ovvero l'Importo Totale del Credito) è pari a quella indicata nel Prospetto Economico e nel modello IEBC, al netto di eventuali anticipazioni / prefinanziamenti ovvero estinzioni di precedenti prestiti.

II. Il Cedente a tal fine riconosce che l'IMPORTO TOTALE DOVUTO dal Cliente è dato dalla somma dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO accordato al Cliente come indicato nel Prospetto Economico del contratto con le seguenti voci sempre riportate nel Prospetto Economico e nel modello IEBC:

INTERESSI NOMINALI: dovuti per l'intera durata del prestito e applicati in contratto in misura scalare mensile. Gli interessi vengono calcolati su base annua al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), fisso per tutta la durata del prestito sul capitale finanziato sulla base del piano di ammortamento consegnato al momento della erogazione al Cliente dell'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO e sviluppato con modalità "alla francese";

ONERI E IMPOSTE: Come previste per legge. Figenpa S.p.a. applica l'imposta sostitutiva di bollo pari ad € 16,00 il cui assolvimento avviene in modo virtuale a fronte di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Genova del 28.02.2006 n. 23698.

Tali oneri e imposte NON saranno oggetto di rimborso in caso di anticipata estinzione.

SPESE DI INTERMEDIAZIONE: dovute agli Intermediari del Credito facenti parte della rete di vendita di Figenpa al quale il Cliente si è rivolto discrezionalmente per l'attività svolta in fase di pre-istruttoria e istruttoria della pratica di finanziamento. Tali spese sono considerate quale costo industriale a carico di Figenpa e pertanto inserite all'interno degli interessi nominali.

IL CLIENTE, in ogni caso, NON DOVRÀ MAI CONSEGNARE SOMME DI DENARO ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO A CUI SI È RIVOLTO.

Art. 6 Modalità di Rimborso. Mandato di pagamento. Vincolo sul TFR a Garanzia del Finanziamento

I. Per effetto della cessione, il debitore ceduto è obbligato a norma di legge e, per quanto concerne anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente ed ininterrottamente fino alla fine del piano di ammortamento, una somma dalla retribuzione/pensione o altro trattamento economico equivalente, pari all'importo della rata di rimborso del finanziamento.

II. Con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 43 e 55 DPR 180/50, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la presente cessione si estenderà su quanto al Cliente spettante per effetto di tale cessazione ed il Cliente acconsente che l'amministrazione Ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi dovuti – venissero corrisposte al Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ferie e Permessi non Goduti, Ratei di 13esima e 14esima) nonché sui crediti rivenienti da partecipazione a forme pensionistiche complementari comunque denominate, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Resta inteso comunque che, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 180/50, non possono essere oggetto di cessione i trattamenti di fine servizio a cui ha diritto il Cedente. Per l'effetto, il Cedente, per l'intera durata della cessione, si impegna a non richiedere al datore di lavoro anticipazioni sul TFR ai sensi dell'art. 2129, comma 6 cod. civ. se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta.

III. Nell'ipotesi di cui sopra il Cedente autorizza il datore di lavoro, l'INPS, ovvero i soggetti eroganti le forme pensionistiche complementari - nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il prestito - a trattenere le somme a lui spettanti al fine di rimborsare l'intero residuo debito derivante dalla cessione degli emolumenti nei limiti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo per il finanziamento. A tal fine, il Cedente, qualora abbia aderito a forme di previdenza complementare, conferisce altresì alla Cessionaria mandato irrevocabile in suo nome e conto, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ. ad esercitare il riscatto dei contributi di assicurazione versati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) e c), e comma 5, della Legge 252/2005. Qualora le suddette somme poste a garanzia del finanziamento non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il debitore ceduto non dovesse provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con eventuale applicazione degli interessi di mora contrattualmente previsti, fatta salva l'efficacia della copertura assicurativa con riguardo ai rischi derivanti dalla perdita di lavoro ai sensi del successivo art. 12, nonché salvo quanto previsto dall'art. 9 in tema di mutamento del debitore ceduto.

Art. 7 Riduzione o sospensione dello Stipendio/Pensione

I. Il Cedente ed il Debitore Ceduto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione oggetto di cessione.

II. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio/pensione del Cedente non sia superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto. Ove la riduzione sia superiore ad un terzo dello stipendio/pensione, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio o pensione ridotti, così come previsto ai sensi degli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50.

III. Con Riferimento alla Cessione del quinto della Pensione, In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale, la presente cessione si estenderà anche a quanto spettante al cedente per effetto di tale cessazione. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria – con le modalità che gli verranno comunicate – la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Art. 8 Surrogazione e cedibilità dei Crediti

I. Ove applicabile, il Cedente, ai sensi dell'art. 1202 del c.c., ha la facoltà di trasferire il rapporto esistente ad altro intermediario. Tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento dal Cedente tramite richiesta scritta, senza penalità od altri oneri.

Art. 9 Mutamento del debitore ceduto

I. Nel caso in cui il Cedente venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro o, nel caso in cui muti l'ente erogante la prestazione pensionistica, il Cedente medesimo autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla nuova amministrazione, affinché questa operi sulla retribuzione o pensione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile

II. Il Cedente si obbliga a tal fine a comunicare il suo trasferimento sia alla Cessionaria sia all'Amministrazione Terza Ceduta da cui si allontana, affinché quest'ultima possa inviare alla nuova Amministrazione il rendiconto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge.

Art. 10 Cessione dei diritti derivanti dal Contratto

I. La Cessionaria potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie, ivi compresi i relativi contratti assicurativi. Di tale cessione potrà essere data eventualmente comunicazione, anche successivamente al perfezionamento della stessa.

II. Il Cedente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Cessionaria.

III. Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 8, è fatto divieto al Cedente cedere qualsiasi credito o diritto derivante dal Contratto a soggetti terzi.

Art. 11 Rimborso Anticipato

I. Dopo l'erogazione del saldo, il Cedente, a seguito di richiesta scritta alla Cessionaria, ha facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. A titolo meramente esplicativo si veda l'esempio riportato nella seguente tabella dove si prevede che la presente domanda di finanziamento sia accettata, che tutti i pagamenti siano correttamente effettuati e che avvenga un'estinzione da parte della stessa società finanziaria decorsa la metà del piano di ammortamento

Importo totale dovuto	€
(-) Somma delle rate dovute e pagate	€
(=) Debito Residuo lordo	€
(-) Interessi non maturati da restituire al Cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per l'estinzione	€

II. Ove il Cedente intenda esercitare la facoltà di rimborso anticipato, dovrà preliminarmente fare richiesta alla Cessionaria di emettere un conteggio estintivo secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:

- Invio di lettera raccomandata A/R indirizzata a: Figenpa s.p.a. – ufficio conteggi estintivi – Viale Brigate Partigiane 6 – 16129 Genova (GE)

- Per posta elettronica all'indirizzo: conteggiestintivi@figenpa.it o Via Pec all'indirizzo: conteggi.figenpa@legalmail.it

Seguendo le istruzioni presenti nella pagina del sito internet <https://www.figenpa.it/conteggi-estintivi/>.

III. Ove eserciti la facoltà di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non ancora maturati. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Figenpa provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli ONERI e IMPOSTE, NON sono oggetto di rimborso.

IV. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, la Cessionaria ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del prestito. L'indennizzo, non può essere superiore:

- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno,
- allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la durata residua del contratto di finanziamento. Inoltre, il suddetto indennizzo non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il rimborso del prestito;
- b) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- c) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

La Cessionaria, laddove pur non sia previsto per legge, non provvede altresì a richiedere suddetto indennizzo:

- d) in caso di evento sinistro;
- e) in caso di estinzione anticipata per rinnovo della cessione effettuata dalla stessa Cessionaria.

V. In caso di rimborso anticipato totale il Cedente, dopo avere richiesto alla Cessionaria l'emissione del conteggio estintivo, dovrà versare - entro la data di validità specificata - l'importo di estinzione indicato. Il conteggio estintivo eventualmente richiesto da soggetto delegato dal Cliente potrà in ogni caso essere inviato presso la residenza/domicilio del cliente ritenendo in tal senso adempiuto quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 895 del 28.07.1950.

VI. In caso di rimborso anticipato parziale, l'indennizzo viene calcolato sull'importo rimborsato in anticipo. In presenza di rate scadute l'importo versato dal Cedente andrà prima a coprire le stesse, gli eventuali interessi di mora e le spese; il restante importo versato andrà a decurtare il capitale residuo. La Cessionaria provvederà ad inviare al Cedente il nuovo piano di ammortamento ridefinito mantenendo il tasso di interesse e l'importo della rata originaria, riducendo la durata contrattuale pattuita in origine, salvo specifici casi in cui ciò non potesse essere applicabile.

VII. Si ricorda al Cliente che, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii. (tra cui D. MEF n. 313 del 27.12.2006) è vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due quinti della cessione in corso.

Art. 12 Assicurazione sul Rischio Vita e sui Rischi Vari d'Impiego

I. Il Cedente prende altresì atto che la Cessionaria provvederà a stipulare, a garanzia del credito, con Compagnie di Assicurazione di proprio gradimento:

- a) Una polizza "ramo vita" a garanzia del rischio di premiorienza del Cedente (in merito alla cui conclusione il Cedente medesimo ha prestato specifico consenso ai sensi dell'art. 1919 c.c. sottoscrivendo il modulo all'uopo predisposto);
- b) In caso di cessione del quinto dello stipendio, una polizza "ramo credito" a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione del rapporto di lavoro.

La Cessionaria che è contraente e beneficiaria delle coperture medesime provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione privilegio ed azione della Cessionaria nei confronti del Cedente, del datore di lavoro, del fondo pensione e dell'istituto di previdenza obbligatoria. Si precisa peraltro che la Compagnia potrà esercitare il diritto di surroga nei confronti del Cedente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

II. E' facoltà del Cedente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, proporre una propria polizza assicurativa alla Cessionaria che preveda le stesse coperture di cui al punto I. a favore della Cessionaria. Per maggiori informazioni in merito il Cedente può indirizzare le proprie richieste all'indirizzo mail_info@figenpa.it, all'indirizzo PEC: notifiche.figenpa@legalmail.it o mediante raccomandata alla sede della Cessionaria.

Art. 13 Conseguenze del ritardato o mancato pagamento

I. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può avere gravi conseguenze per il Cedente, quali a titolo esemplificativo:

- La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, con l'obbligo di dover rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito residuo;
- Azioni di recupero, anche giudiziali, del credito, con conseguente applicazione delle spese così come determinate nel modulo SECCI;
- Applicazione degli interessi di mora pari al tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.) e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Detti interessi maturano sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta ed impagata, senza bisogno di costituzione in mora, con decorrenza dal giorno della scadenza e fino al momento dell'effettivo pagamento.

II. In caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi moratori verranno calcolati sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sulla quota capitale residua al momento della decadenza. In entrambi i casi gli interessi saranno calcolati con divisore fisso 365 su base annua e sugli stessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

III. In ogni caso è facoltà della Cessionaria, laddove ne ricorrano i presupposti e sia necessario per il corretto rimborso del prestito erogato, provvedere - ottenuto il consenso dell'amministrazione terza ceduta - a modificare la decorrenza e il termine del piano di ammortamento inizialmente previsto lasciando impregiudicato e fermo il numero di rate di rimborso concordato col Cliente senza alcun obbligo di preventiva comunicazione, non ravvedendosi in questo atto, gli estremi previsti dall'art. 118 del TUB.

IV. Per quanto sopra il Cedente autorizza nel caso la propria amministrazione a trattenere dalla prestazione a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario.

Art. 14 Decadenza dal Beneficio del Termine - Risoluzione - Fallimento del Debitore ceduto

I. Oltre alle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., in caso di sospensione o riduzione dello stipendio o della pensione, nelle ipotesi di mancato versamento da parte del Debitore ceduto di almeno sei rate mensili, la Cessionaria potrà invocare la decadenza dal beneficio del termine, ovvero, a seconda dei casi, potrà dichiarare risolto il presente contratto.

Nell'ipotesi di mancato versamento di almeno due rate mensili, la Cessionaria provvede ad inviare al Debitore Ceduto un formale sollecito di pagamento. In caso di reiterata insolvenza da parte del Debitore Ceduto, ovvero in sua vece da parte del Cedente, la Cessionaria potrà esercitare le facoltà di cui sopra.

II. Integra altresì una causa di risoluzione la mancata erogazione del saldo ai sensi dell'art. 3, nonché la mancata efficacia, ascrivibile a qualsiasi ragione e/o motivo, della presente proposta nei confronti dell'Amministrazione Terza Ceduta ovvero dell'Ente previdenziale.

III. Dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, il Cedente è obbligato a versare alla Cessionaria, in un'unica soluzione, il residuo capitale, unitamente agli importi a qualsiasi titolo rimasti impagati e/o comunque scaduti.

IV. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata in virtù della qualità spettante al Cedente. Altresì la Cessionaria può richiedere la liquidazione delle somme dovute anche al fondo di Garanzia, previsto dalla Legge 20 05 1982 n. 297. In tali casi il Cedente rimane obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, interessi anche di mora e spese che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti, ferma restando l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 12.

Art. 15 Recesso

I. Il Cedente ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto come riportato al precedente art. 2.

II. La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Figenpa S.p.a. Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE), avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e - mail: figenpa@legalmail.it o via fax al n. 010 5745537.

III. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cedente, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, è tenuto a restituire alla Cessionaria tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo ivi comprese quelle utilizzate per l'estinzione di precedenti finanziamenti o debiti come previsto al precedente art 4. Il Cedente è tenuto altresì a rimborsare alla Cessionaria le somme non ripetibili dalla medesima corrisposte a titolo di imposta di bollo alla Pubblica Amministrazione.

IV. Il recesso si estenderà automaticamente ai contratti assicurativi connessi al prestito laddove sottoscritti dalla Cessionaria.

V. In caso di mancata restituzione nel termine dei 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a rimborsare, oltre agli importi sopra indicati, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute dalla Cessionaria per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora al tasso indicato nel modulo SECCI, calcolati a partire dal trentunesimo giorno.

VI. Se il Cedente non esercita il diritto di recesso nei termini sopra indicati ai punti I e II, sarà tenuto a rimborsare il prestito mediante il pagamento delle rate mensili secondo il piano di ammortamento concordato.

Art. 16 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali.

I. La Cessionaria si riserva il diritto, in caso di giustificato motivo e comunque a fronte dell'approvazione del Cedente, di modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

II. La modifica non può riguardare, in nessun caso, i tassi di interesse.

III. La Cessionaria comunicherà al Cedente per iscritto, la proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recederà dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. Il Cedente, In caso di recesso, avrà diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Art. 17 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

I. Il Cedente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:

- con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 16129 Genova (GE);
- mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it.
- per porta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it
- mediante compilazione del form presente sul sito www.figenpa.it, sezione RECLAMI.

II. Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cedente.

III. Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 18 Comunicazioni.

I. Le comunicazioni di qualsiasi genere dal Cedente alla Cessionaria dovranno essere indirizzate alla sede legale di Figenpa S.p.a.- Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE) o al numero fax 010.5745537 o via e-mail info@figenpa.it o all'indirizzo diversamente comunicato dalla Cessionaria al Cedente.

II. Il Cedente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, ad informare tempestivamente la Cessionaria di ogni variazione della propria residenza effettiva, delle proprie coordinate bancarie e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata o presso l'ultimo indirizzo di recapito della corrispondenza comunicato dal Cedente.

III. La Cessionaria provvederà ad inviare al Cedente le comunicazioni periodiche di trasparenza con cadenza annuale a decorrere dall'accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Cessionaria. Tali comunicazioni contengono un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Tali comunicazioni saranno inviate al Domicilio del Cliente salvo specifica richiesta, da parte di quest'ultimo, di ricevere le stesse a diverso indirizzo da lui indicato. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

IV. Inoltre, il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza spese, la tabella di ammortamento relativa al contratto. La tabella riporta gli importi dovuti e le relative scadenze, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. La Cessionaria provvederà all'invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

V. Il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia di tutta la documentazione contrattuale sottoscritta. E' facoltà della Cessionaria richiedere in quel caso il rimborso dei costi sostenuti e documentati, per la produzione e l'invio delle copie. In caso di richiesta spese, la stessa sarà anticipata al cliente e solo previa accettazione delle stesse potrà avvenire la consegna delle copie. La Cessionaria provvederà all'invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta

Art. 19 Utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ).

I. Il Cliente può sottoscrivere il presente Contratto anche tramite l'apposizione della Firma Elettronica Qualificata fornita dal certificatore scelto dal Mutuante ("FEQ"), nell'apposito Elenco dei Certificatori istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale ("Certificatore"), e riconosce che il rilascio del certificato qualificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per il Finanziatore di concludere questo Contratto.

II. Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che, nel caso di utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ), lo stesso dovrà avvalersi esclusivamente di firma digitale fornita dal certificatore scelto dal Finanziatore e che otterrà gli esemplari dei contratti sottoscritti nonché evidenza di ogni altro documento sottoscritto, al termine dei processi di firma mediante Download sul dispositivo utilizzato o invio, al suo indirizzo di posta elettronica, della documentazione stessa.

III. Se il Cliente intende sottoscrivere il presente Contratto tramite Firma Elettronica Qualificata (FEQ), il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con Firma Elettronica Qualificata (FEQ), soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale").

Art. 20 Legge applicabile. Foro Competente. Organo di Vigilanza.

I. I rapporti con la Cessionaria sono regolati dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cedente. La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

PAGINA VUOTA